



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 125

Brendola, 06-11-2020

Responsabile del Procedimento:

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"(PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192" e s.m.i., in particolare l'art. 5 comma 1, e quanto previsto dall'art. 17 co.4 del D. Lgs 10/06/2020 n.48;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Brendola è inserito nella zona "IT 0511 Agglomerato Vicenza .";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la D.G.R.V. 6 giugno 2017 n. 836 di approvazione del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Posto che:

- l'Accordo di Bacino dispone all'art. 2 co. 1 lett.a) che "[...] le Regioni del Bacino Padano si impegnano a prevedere, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3. La limitazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1 ottobre 2020 ed alla categoria Euro 5 entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite PM10 o del biossido di azoto NO2; [...];
- il Comune di Brendola ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ovvero 6.631 iscritti all'anagrafe alla data del 31/12/2019
- nel territorio comunale non opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, intendendo come tale un insieme di diverse modalità di trasporto pubblico cittadino, esistendo unicamente la linea extraurbana di S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l. (già F.T.V.), che peraltro si limita ad attraversare il territorio principalmente lungo le arterie viabilistiche della S.P. 129, S.P. 12 e S.P. 500, senza addentrarsi nelle zone interne del paese e nelle aree industriali lasciando privi di servizio i pendolari e gli utenti operanti in tali porzioni cittadine, obbligati a spostamenti con alternativi mezzi privati;
- per cui, in virtù di quanto prevede il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ed in ragione della particolare conformazione territoriale, non si ritiene sussistano, in detta fase, le condizioni per limitare la circolazione stradale delle autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a diesel di categoria "Euro 3", a fronte di forti ed innegabili disagi alla collettività. In alternativa alle restrizioni sugli Euro 3 e in via compensativa, si dispone invece l'applicazione su tutto il territorio comunale - nei tratti stradali di competenza - dei divieti di cui ai successivi punti 1 e 2 dell'Ordinanza;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/10/2020 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 06/09/2018 e del 11/08/2020 in affiancamento alle ulteriori avviate iniziative e misure provinciali di cui al "Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria" di carattere strategico/pianificatorio di lungo periodo;
- le indicazioni provinciali pervenute con nota prot. 43.946 del 20.10.2020, registrata agli atti comunali in data 21.10.2020 prot. 0015048;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l' art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 ed in particolare il comma 3;

Ritenuto quindi opportuno l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona con azioni, misure finalizzate al contrasto dell'inquinamento dell'aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, **DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 31 MARZO 2021**, le seguenti azioni rivolte alla collettività, secondo le indicazioni della Regione Veneto, dei Tavoli Tecnici Zonali e del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", avendo altresì considerazione della conformazione, della peculiarità e specificità del territorio comunale:

1. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 alimentati a benzina delle classi Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del ‘Nuovo Codice della Strada’ - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

2. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentati a diesel dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad ‘Euro 2’;

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe ‘2 stelle’ in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

5. che la combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) avvenga nel rispetto dell'Art. 38 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale in quanto il contributo di PM10 è praticamente irrilevante nel settore agricoltura (vedi rapporto Provinciale "Patto dei Sindaci per l'inquinamento atmosferico" e relativi allegati datato 03.09.2020) ;

6. obbligo, nelle 14 ore/giorno, consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- a massimi di 19° C (+2° C di tolleranza) negli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i. E con le eccezioni ivi previste, con le sigle: E. 1-residenza e assimilabili; E.2 -uffici e assimilabili; E.4-attività ricreative e assimilabili; E.5-attività commerciali e assimilabili; E.6-attività sportive;

- a massimi di 17° C (+2° C di tolleranza) negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con la sigla E.8-attività industriali ed artigianali e assimilabili;

nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del **LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO ARANCIO** - attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 µg/mc misurato nella stazione di riferimento le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

- divieto di uso apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe ‘3 stelle’ in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso

- **divieto di spandimento di liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare eventuali deroghe;**

nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del **LIVELLO DI ALLERTA 2 -SEMAFORO ROSSO**- attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo di 50 µg/mc misurato nella stazione di riferimento, le misure saranno integrate come segue:

- divieto di uso apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe ‘4 stelle’ in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

- **divieto assoluto di combustioni all'aperto di biomasse (c.d. Abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali)** fatto salvo le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante;

- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;

- **divieto di spandimento di liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare eventuali deroghe.**

PRECISA

che il raggiungimento del livello:

- ‘semaforo arancio –livello di Allerta 1’ ed il suo rientro al livello ‘Semaforo verde –nessuna allerta’ per il PM10;

- “semaforo rosso – livello di allerta 2” ed il suo rientro a livello “semaforo arancio – livello di allerta 1” o al livello “semaforo verde –nessuna allerta” per il PM10,

atti a stabilire il periodo di efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento (circostanze peraltro desumibili direttamente dalla consultazione del sito web Arpav http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php), saranno resi noti di volta in volta tramite avvisi pubblici, diffusi nelle forme e nei modi ritenuti piu’ opportuni ai fini della loro conoscibilità;

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1. e 2. del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. Regionale, dai Tavoli Tecnici Zonali, avendo altresì considerazione della conformazione, delle peculiarità e specificità del territorio comunale e della realtà socioeconomica del contesto locale:

1. **i veicoli a emissione zero** o ibridi, purchè funzionanti a motore elettrico;
2. i veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro 1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano, purchè utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**;
3. i veicoli alimentati a diesel classificati Euro 2 dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es.: dualfuel, bifuel, monofuel), di carburanti alternativi quali il GPL o il metano;
4. gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
5. i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali i veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e dell'ex Corpo Forestale dello Stato e, più in generale, delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Pubblica Sicurezza;
6. **i veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio, di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, domiciliare, ed i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7. **gli scuolabus, gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
8. **i taxi** e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità o che svolgono servizi manutentivi di emergenza, compresi i veicoli dei soggetti che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con gli Enti Locali e/o con le società partecipate; i veicoli degli Enti Locali e delle società partecipate; i veicoli delle Aziende U.L.S.S.; i veicoli di A.R.P.A.V.; i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti al servizio postale universale; i veicoli di E.N.E.L.; i veicoli dell'I.P.A.B.; i veicoli degli Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale; i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - fognatura - luce - gas - rifiuti, alla gestione delle emergenze degli impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ..); i veicoli adibiti al trasporto di derrate/prodotti deperibili, farmaci, prodotti per uso medico, quotidiani e periodici alle edicole e/o ad altri punti di distribuzione/vendita; i veicoli preposti a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i., compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purchè siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto o dotati di certificazione del datore di lavoro;
10. i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenze sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
11. i veicoli con a bordo persone che ricevono prestazioni dalla farmacia;

12. i veicoli adibiti al trasporto di portatori di handicap (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i veicoli delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; i veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
 13. i veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
 14. i veicoli con a bordo almeno tre persone e i veicoli che effettuano il car pooling, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
 15. i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
 16. i veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
 17. i veicoli con **targa estera e targhe EE**, i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
 18. i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti dal Nuovo Codice della Strada, ex art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
 19. i veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2001 n. 474 e s.m.i., per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
 20. i veicoli di conducenti che abbiano **compiuto il 65° anno di età** ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
 21. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
 22. i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 2, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
 23. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, pari o inferiore a Euro 16.700,00 da esibirsi in caso di accertamento;
 24. i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
 25. i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- [N.d.R.: ESTRATTO ART. 54 LETT. F), G) E N) DEL D.LGS. 30/04/1992 N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA":
- f) *autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;*
 - g) *autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;*
 - n) *mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.]*
26. i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1";
 27. le autovetture targate CD e CC;
 28. i carri funebri;
 29. i veicoli, motoveicoli e ciclomotori autorizzati dal Comune alla circolazione in deroga, in ragione di giustificate e comprovate particolari circostanze ed esigenze;

sono altresì esclusi dai punti 1. e 2. del presente provvedimento i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in *Allegato 1* al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:

- a) *i veicoli degli ospiti e dei loro accompagnatori degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza situati nelle aree interdette, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura*

ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;

b) i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;

c) i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;

d) i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;

e) i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;

f) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi. (Si consiglia il car pooling);

g) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza;

h) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;

i) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività;

l) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per sopralluoghi di carattere d'urgenza;

m) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori dei lavoratori turnisti (es: 06,00h-14,00h / 14,00h-22,00h o in ciclo continuo es: 06,00h-14,00h / 14,00h-22,00h / 22,00h-06,00h), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio). I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;

n) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori del personale delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Pubblica Sicurezza per il percorso più breve casa-lavoro;

o) i veicoli afferenti alla prestazione di servizi di assistenza e manutenzione immobili ed all'attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

p) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori di soggetti da e per le attività di ristorazione dalle ore 12,00 alle ore 14,00;

q) i veicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus COVID-19.

Le autocertificazioni, nonchè le autorizzazioni rilasciate dal Comune per le casistiche di cui al punto 29, dovranno essere riposte sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada' e s.m.i., che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- che sono fatte salve tutte le misure ed azioni previste dalle varie Autorità competenti per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che chiunque viola le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.
- c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
- f) la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "Consigli agli automobilisti" di cui al D.M. 14 luglio 2016.
- g) la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro.
- h) la Collettività ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, a ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre, soprattutto il mattino e la sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
 - limitando/evitando di passeggiare all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente ordinanza e di fare osservare quanto in essa contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti trasgressori.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Brendola;
- STV Società Vicentina Trasporti Srl, Viale Milano 78 Vicenza;
- Agno Chiampo Ambiente srl;
- Acque del Chiampo Spa;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria – Sede.

INFORMA

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
- Che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Rancan, Responsabile Area Tecnica – e che è possibile prendere visione dei documenti citati in Ordinanza presso l' Ufficio Ecologia nei giorni di apertura al pubblico (previa prenotazione).

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa